

**REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE**  
**Società Consortile a Responsabilità Limitata**

**BOZZA DI STATUTO**  
**NORME DI FUNZIONAMENTO**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

Art. 1 Denominazione

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata"; in sigla: "REI S.C.R.L.".

Alla società possono partecipare esclusivamente la Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Cremona e gli Enti pubblici locali della provincia di Cremona, nonché Società od Enti di diritto privato a totale partecipazione pubblica.

ART. 2 - Oggetto

La società consortile, ai sensi dell'art.4, co.2, lett. d) del d.lgs. n.175 del 2016 e ss.mm., ha per oggetto l'autoproduzione di servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti ed allo svolgimento delle loro funzioni inerenti il sostegno e la valorizzazione del territorio di riferimento, intendendosi per territorio l'insieme di tutte le sue componenti (economiche, sociali, ambientali, imprenditoriali, amministrative, culturali, turistiche, produttive, ecc.), attraverso la promozione delle più idonee politiche e iniziative di sviluppo sostenibile e di marketing territoriale, con particolare riferimento all'innovazione, al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione del capitale umano.

L'attività può essere svolta sia all'interno del territorio italiano che all'estero.

Nello svolgimento della propria attività, REI opera ai fini istituzionali degli enti Soci nonché in conformità alle relative funzioni, in osservanza delle direttive da essi impartite.

REI svolge attività strumentale per conto dei Enti Soci anche ricercando finanziamenti privati e pubblici, siano gli stessi locali, regionali, nazionali e comunitari.

In particolare, potrà:

- favorire l'implementazione delle attività produttive provinciali anche attraverso la realizzazione di progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico;
- incentivare e assistere la creazione di nuove attività imprenditoriali e/o la riconversione di quelle esistenti;
- concorrere alla promozione e alla crescita di imprese del terziario avanzato, della manifattura avanzata, dell'agricoltura intelligente, dell'ambito della sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, offrendo a tali imprese servizi qualificati e innovativi;
- promuovere e realizzare studi finalizzati all'analisi e alla previsione delle tendenze dei settori produttivi con riferimento alle specifiche situazioni locali del territorio di riferimento;
- promuovere e gestire spazi di co-working e immobili di proprietà degli enti pubblici soci, e/o tramite contratti di service, domiciliazione legale e/o di utilizzo di spazi condivisi, favorendo lo start up di nuove realtà imprenditoriali e il consolidamento di realtà già esistenti;
- previo indirizzo degli Enti Soci gestire ed organizzare gli immobili di loro proprietà, anche in qualità di comodatari o conduttori previo regolare contratto, favorendo lo sviluppo del sito tramite implementazione di servizi e realtà formative, imprenditoriali, commerciali e artigianali;

- favorire il potenziamento delle attività produttive e dell'occupazione provinciale anche attraverso l'attivazione di progetti di informazione, di formazione professionale, di assistenza e di consulenza e attraverso la realizzazione di ricollocamento e di formazione del personale proveniente da crisi aziendali;
- stimolare, diffondere e realizzare il trasferimento dell'attività di ricerca e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del territorio, in collaborazione con le Università presenti sul territorio provinciale;
- promuovere e realizzare stages di giovani neo diplomati e/o neo laureati nelle imprese per favorire l'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico;
- promuovere il raccordo strutturale tra il mondo del lavoro e la filiera formativa, inclusa la crescita della formazione vocazionale, la formazione tecnica superiore, lo sviluppo di competenze specialistiche a favore della competitività delle aziende del territorio di riferimento;
- sostenere e sviluppare le capacità innovative e competitive delle piccole e medie imprese;
- individuare e promuovere gli strumenti atti a sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane e delle MPMI;
- ideare e promuovere iniziative aggregative in forma di cluster destinate ad accelerare i processi di innovazione nel territorio di riferimento, anche per il tramite di azioni pilota sperimentali e transitorie, con approccio di quadrupla elica e con l'utilizzo degli strumenti più opportuni e innovativi;
- sviluppare collaborazioni e partnership con associazioni, università, centri di ricerca e istituzioni nazionali e internazionali, al fine di attivare sinergie e positive ricadute sul territorio di riferimento e promuoverne l'attrattività internazionale;
- elaborare progetti di fattibilità per il recupero di aree produttive dismesse e realizzazione di nuove aree, per insediamenti industriali, commerciali e

centri di ricerca e formazione in grado di creare nuova occupazione attraverso l'insediamento di nuove imprese e la diversificazione di imprese esistenti;

- favorire l'insediamento di nuove realtà produttive nel territorio di riferimento, facilitando l'incontro tra domanda e offerta di aree industriali, artigianali, commerciali, pubbliche o private, in collaborazione con i Comuni del territorio di riferimento;
- progettare e realizzare progetti di sviluppo territoriale anche attraverso accordi di programma di cui è parte Regione Lombardia;
- offrire informazione ed aggiornamento agli enti pubblici e alle imprese sulle opportunità finanziarie offerte dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria riguardanti i settori agricolo, industriale, commerciale, dei servizi ed imprenditoriale in genere;
- offrire servizi di assistenza alle imprese operanti nel territorio di riferimento per l'attuazione di programmi di intervento in ambito di riconversioni e di reinsediamenti industriali ed artigianali, con particolare riferimento all'accesso ai finanziamenti o ad altri interventi agevolati previsti dalla legislazione statale, regionale o comunitaria;
- stringere rapporti di collaborazione tecnico-scientifica con altri enti;
- svolgere attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca, formazione ed assistenza, organizzare convegni in via strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali e dei fini istituzionali degli Enti soci;
- progettare, realizzare e mantenere siti internet e pagine web, software, hardware, sistemi e reti telematiche utili per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- previo indirizzo degli Enti soci, assumere e cedere partecipazioni in società, enti, consorzi, Associazioni e Fondazioni italiani ed esteri costituiti o costituendi, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali degli Enti soci e secondo le direttive degli stessi, alle condizioni e nei limiti

previsti dalla normativa vigente, e nel rispetto dei requisiti per le società *in house*, anche con riferimento alle partecipazioni indirette, purché abbiano per oggetto finalità ed iniziative analoghe alla propria;

- individuazione e sviluppo di progettazioni secondo le linee guida definite in ambito europeo, nazionale e regionale, anche privilegiando marketing territoriale e ricerca e sviluppo;
- progettare, realizzare, gestire e mantenere assemblee, manifestazioni, fiere ed eventi nazionali ed internazionali nell'interesse dei soci e nel perseguimento dell'oggetto sociale;
- attivare ed attuare forme di collaborazione e consultazione della società civile, anche tramite appositi gruppi di consultazione, comitati, commissioni;
- sviluppare, qualora se ne evidenziasse la necessità e ove fosse richiesto dai Soci, attività di segreteria tecnica propedeutica allo sviluppo di nuove attività o sostegno di realtà appena sorte;

La società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, nel rispetto dei limiti di legge previsti in materia dal D.Lgs. 175/2016, che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, fermo restando il rispetto dei requisiti e vincoli in materia di Società *in house* promanati dalla normativa *pro tempore* vigente.

E' esclusa la facoltà di assumere la gestione diretta di attività manifatturiere.

Nell'ambito delle attività di cui sopra ed in considerazione dello scopo consortile di cui all'art. 2615/ter Codice Civile, la società non persegue fini di lucro soggettivo ferma restando ogni possibilità di perseguibilità del lucro oggettivo.

La società è tenuta a svolgere l'attività, in modo che oltre l'80% del proprio fatturato deve derivare da servizi ad essa affidati dagli Enti locali soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al punto precedente è

consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della società.

#### ART. 3 - Sede

La società ha sede in Cremona (CR).

L'assemblea potrà istituire sedi secondarie ed è competente per le modifiche di sede.

#### ART. 4 - Durata

La durata della società è indeterminata. Il socio che intende recedere dalla società, ai sensi dell'articolo 2473, comma 2, del codice civile deve comunicare la dichiarazione di recesso con un preavviso di 180 (centottanta) giorni.

### **TITOLO II - CAPITALE SOCIALE**

#### ART. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 214.955,86 (duecentoquattordicimilanovecentocinquantacinque virgola ottantasei); esso è diviso in quote direttamente proporzionali ai conferimenti.

Ai sensi delle norme di legge riguardanti le società rispondenti al modello *in house providing* la quota di capitale pubblico, detenuto sia direttamente che indirettamente, non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società, salvo partecipazioni del capitale privato prescritte da norme di legge.

#### ART. 6 - Trasferimenti di quote

Nel caso di trasferimento di quote a titolo oneroso per corrispettivo fungibile, che, in ogni caso, deve rispettare la totalitarierà ed esclusività della partecipazione pubblica, il socio cedente deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale, a sua volta, dovrà comunicare la predetta richiesta ai soci entro 10 giorni dalla ricezione della stessa.

Nel caso di trasferimento di quote, è prioritariamente previsto l'esercizio del diritto di prelazione, da esercitarsi entro 90 giorni dalla comunicazione da parte del socio cedente.

Nel caso di esercizio di prelazione da parte di più di uno dei soci, la cessione interviene proporzionalmente alle quote possedute da ciascuno dei soci esercitanti il diritto.

Decorsi i 90 giorni a disposizione dei Soci senza che sia stata esercitata la prelazione, il socio cedente potrà procedere alla cessione a terzi delle quote, procedendo alla comunicazione al Consiglio di Amministrazione del socio pubblico subentrante.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto, con apposita delibera, dell'intervenuto trasferimento delle quote.

Non è esercitabile il diritto di prelazione nel caso di cessione delle quote da parte del socio pubblico a società da esso controllate o viceversa.

#### ART. 7 -Recesso

Il recesso è consentito nei limiti di cui all'art. 2473 del Codice Civile e di cui alle altre norme del codice che lo prevedano in via cogente. In caso di recesso sarà unicamente rimborsato il valore nominale delle quote, ove non intaccato da perdite, e comunque nei limiti del capitale effettivamente conferito dal socio

receduto. Ogni eventuale maggior valore resta acquisito al patrimonio netto della Società, tenuto conto delle intrinseche finalità mutualistiche di cui all'articolo 2602 del Codice Civile.

#### ART. 8 - Esclusione

Ai sensi dell'art. 2473-*bis* del Codice Civile costituiscono cause di esclusione del socio le seguenti ipotesi:

- la mancanza o la perdita dei requisiti di cui al precedente art. 1, comma 2;
- gravi e ripetuti inadempimenti alle obbligazioni assunte nei confronti della società;

L'esclusione è decisa dagli altri soci con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, non computandosi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

Al Socio escluso sarà unicamente rimborsato il valore nominale, ove non intaccato da perdite, e comunque nei limiti del capitale effettivamente da lui conferito, esclusa la possibilità di rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

#### ART 9 - Obblighi dei soci

Sulla base dei programmi triennali ed annuali e dei relativi piani finanziari, proposti dal Consiglio di Amministrazione, i Soci verseranno, le seguenti somme approvate dall'assemblea ordinaria:

- a) contributi ordinari per spese generali di gestione dirette a garantire la fruizione di servizi, benefici, utilità di base comunque offerti dalla Società indipendentemente dai singoli incarichi affidati, ripartiti secondo la relativa quota di partecipazione;

- b) contributi per far fronte a specifici progetti, ivi ricompresi i corrispettivi dovuti da singoli soci per specifici servizi direttamente affidati alla Società, posti a carico dei singoli soci coinvolti.

Le modalità di versamento di contributi, con esclusione dei corrispettivi per i servizi affidati dai singoli soci, disciplinati dai corrispondenti contratti di servizio, sono regolati da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di recesso o esclusione del socio, il debito della società per la liquidazione della quota è compensabile con l'eventuale debito del socio receduto o escluso verso la società per i contributi di cui sopra.

### **TITOLO III - ORGANI SOCIALI**

#### ART. 10 - Organi

Sono organi della società:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Comitato per il controllo analogo;
- l'Organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico)

#### ART. 11 - Assemblea

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci devono essere assunte mediante deliberazione assembleare tutte le volte in cui lo prescrive inderogabilmente una disposizione di legge o del presente statuto nonché quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Per la convocazione dell'Assemblea valgono le disposizioni dell'art. 2479 bis c.c.; alla convocazione può provvedersi: con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza, ovvero con pec, purché sia documentabile il ricevimento della comunicazione.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale oppure altrove, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque negli altri casi previsti dalla Legge.

In ogni caso, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio e le altre deliberazioni connesse deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono e negli altri casi in cui la legge lo consenta, detta Assemblea di bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

L'Assemblea deve ritenersi comunque regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto al voto e sono intervenuti o sono stati informati della riunione tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### ART. 12 - Competenze dell'Assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci riuniti in assemblea, con le maggioranze di cui all'art. 13:

- a. la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo;
- b. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- c. la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste di candidati, proposte dal Comitato di controllo analogo, in modo che siano rappresentati tutti i soci. Le modalità saranno stabilite da apposito regolamento.
- d. La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e. la nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, o del Sindaco Unico e/o Revisore legale dei conti;
- f. la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, e al loro interno del Presidente, del Comitato di controllo analogo di cui all'art. 21 dello Statuto:
- g. le modificazioni dello statuto;
- h. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i. lo scioglimento anticipato della società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- j. la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La società assicura il rispetto dell'equilibrio di genere nella scelta degli Amministratori e dei Sindaci.

E' fatta salva l'applicazione degli artt. 20 e 21 del presente Statuto

#### ART. 13 - Funzionamento dell'Assemblea

Per deliberare su argomenti di cui alle lettere a) b) del precedente articolo, l'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 12, u.c., si costituisce e delibera col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del Capitale Sociale.

Per deliberare su argomenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) ed j) del precedente articolo L'Assemblea si costituisce e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del Capitale Sociale.

Per introdurre diritti di cui all'art. 2468 terzo comma del cod. civ. è necessario il voto favorevole di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il voto favorevole della maggioranza del 75% (settantacinque per cento) del capitale, salvo in ogni caso il diritto di recesso, in capo al socio il cui particolare diritto sia stato modificato o soppresso. Il socio ha il diritto di votare contro l'abrogazione o la modifica dei diritti a lui spettanti senza che possa eccepirsi la sussistenza di conflitto di interessi.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c..

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare e constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza, da altra persona nominata dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario, di norma nella persona del Direttore generale o da altra persona nominata dal Presidente, ed eventualmente da due scrutatori nominati allo stesso modo. Nei casi previsti dalla legge, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio scelto dal Presidente.

Alle Votazioni si procede peralzata di mano, salvo che taluno dei soci presenti chieda l'appello nominale.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale redatto nel rispetto dell'art. 2375 del codice civile, firmato dal Presidente e dal Segretario - o, in caso di verbale redatto per atto pubblico, dal Notaio - e trascritto nell'apposito libro.

#### ART. 14 - Ulteriori modalità

Salvo che nei casi previsti dall'articolo precedente e negli altri casi cui rinvia l'art, 11, comma 1, secondo periodo, del presente statuto, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione può essere adottata sulla base di un unico documento o di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro il termine di 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto devono essere trascritte senza indugio, a cura degli amministratori, nel libro delle decisioni dei soci.

#### ART. 15 - Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, nominati con decisione dei soci nell'ambito della rosa di candidati presentata dal Comitato di cui all'art. 21 del presente statuto.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti.

Fermo il disposto dell'art. 2476, terzo comma, del Codice Civile, gli amministratori sono in ogni caso revocabili con decisione dei soci.

Gli amministratori decadono in caso di ingiustificata inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato di controllo analogo di cui all'art. 21. L'assemblea accerta l'avvenuta decadenza degli amministratori sulla base di una proposta analiticamente motivata risultante da una relazione del Comitato. L'eventuale voto contrario dei soci rispetto alla proposta di decadenza formulata dal Comitato dovrà essere analiticamente motivato da ciascun socio.

Essi sono sempre rieleggibili e possono non essere soci.

Agli amministratori e ai Componenti il Comitato di controllo analogo non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato, ovvero corrispettivi per patti di non concorrenza successivi all'incarico.

Sono fatti salvi gli eventuali rimborsi di spese documentate.

Salvo quanto previsto al comma successivo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà dei consiglieri di nomina assembleare, in caso di loro numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di loro numero dispari), gli altri consiglieri provvedono a sostituirli, con delibera collegiale; gli amministratori così nominati permangono in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa, viene meno la metà dei consiglieri di amministrazione di nomina assembleare, in caso di loro numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di loro numero dispari, quelli rimasti in carica debbono, senza indugio, convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Le cariche di cui al presente articolo, compresa quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione, si intendono gratuite, salvo che l'Assemblea dei soci non deliberi diversamente.

#### ART. 16 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea, che può nominare anche un vicepresidente.

Il Presidente è il Rappresentante Legale della Società.

#### ART. 17- Convocazione del consiglio di amministrazione

Il Presidente, od in caso di sua prolungata assenza il Vicepresidente, convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale, oppure altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da altro Consigliere.

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente, in assenza anche di questi dal Consigliere anziano.

La convocazione dovrà effettuarsi, di norma, tramite comunicazione via pec o tramite raccomandata a/r, o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spediti almeno otto giorni liberi dalla data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta con qualsiasi mezzo e con preavviso anche di sole 24 (ventiquattro) ore.

#### ART. 18 - Funzionamento Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del consiglio possono tenersi a mezzo di videoconferenza o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve, pure, trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti e, in caso di parità, prevale quello di colui che presiede.

Il Consiglio si avvale dell'opera di un segretario, che di norma è il Direttore generale.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare , senza diritto di voto, il Presidente del Comitato per il controllo analogo e il Direttore generale.

#### Art. 19 - Poteri dell'organo Amministrativo

L'organo amministrativo provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla decisione dei soci riportate nel precedente articolo 12.

L'organo amministrativo può nominare il Direttore generale, tramite procedura comparativa come da apposito separato regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, determinandone poteri e funzioni.

L'organo Amministrativo determina il compenso per il Direttore Generale, in conformità ai vigenti contratti collettivi nazionali.

E' fatta salva l'applicazione degli artt.20 e 21 del presente Statuto.

### **TITOLO IV -CONTROLLO ANALOGO**

#### Art.20 - Controllo analogo congiunto

Il controllo analogo viene esercitato dai soggetti pubblici soci in forma congiunta mediante il Comitato per il controllo analogo, di seguito anche Comitato, nel rispetto delle condizioni a tal fine previste dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile.

Gli Enti partecipanti esercitano congiuntamente sulla Società, anche per il tramite dell'attività del Comitato istituito ai sensi dall'art. 21, del presente statuto poteri ed azioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

Il controllo analogo viene altresì esercitato in forma individuale dai singoli soci, per quanto concerne i servizi espletati nel territorio di riferimento, attraverso l'esercizio dei diritti e della facoltà attribuiti ai soci dallo Statuto, dai Regolamenti e dai disciplinari di incarico degli specifici servizi affidati alla Società direttamente dai soci pubblici.

L'esercizio del controllo analogo deve comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione dei servizi affidati, l'equilibrio finanziario e la gestione efficiente della società.

#### Art. 21 - Comitato di controllo analogo congiunto

Per l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell'*in house providing* è costituito il Comitato per il controllo analogo.

Il numero dei componenti il Comitato di controllo analogo è stabilito dall'Assemblea; i suddetti componenti sono nominati dall'Assemblea su designazione dei soci tramite votazione capitaria, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il funzionamento del Comitato e la nomina del suo Presidente sono regolati da apposito regolamento deliberato dal Comitato stesso ferma restando la regola per cui ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata e che, all'interno del Comitato, devono essere rappresentati tutti i soci.

Il Comitato esercita il controllo analogo congiunto impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza.

Il comitato esercita anche un potere di controllo sull'operato del Direttore Generale con cadenza semestrale.

Il controllo analogo congiunto è esercitato con le seguenti modalità:

a) *controllo ex ante*

Il Comitato definisce gli obiettivi strategici ed esercita in maniera vincolante, tramite anche la formulazione di indirizzi apposti su di essi, le funzioni di indirizzo delle decisioni più significative della Società, attraverso la preventiva approvazione, pena la loro inefficacia, dello Statuto nonché dei seguenti documenti di programmazione:

- Bilancio preventivo;
- Programma Operativo (contenente Piano strategico, piano previsionale degli investimenti e occupazionale);

oltre a quelli previsti obbligatoriamente dalla normativa vigente.

In caso di adozione da parte dell'organo amministrativo di atti contrastanti con gli indirizzi espressi in modo vincolante da uno dei documenti che precedono, anche il singolo socio pubblico affidante potrà interrogare il Comitato perché richieda all'organo amministrativo di disporre la revoca e la rimozione degli effetti, fatta salva la possibilità di ratificarne l'operato se di interesse della Società. Nel caso in cui l'organo amministrativo non si uniformasse alle

richieste del singolo socio affidante, quest'ultimo potrà proporre la decadenza secondo quanto previsto nell'articolo 15 del presente Statuto.

*b) Controllo contestuale*

Il Consiglio di Amministrazione dovrà presentare al Comitato una relazione annuale sull'andamento della gestione della Società e dei servizi affidati dalle P.A. socie, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli atti di programmazione ed agli indirizzi preventivamente approvati dal Comitato, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie. In tal ultimo caso, il Comitato esprimerà il proprio parere vincolante sulle azioni correttive proposte dall'organo amministrativo per porre rimedio agli scostamenti del bilancio preventivo approvato ed agli squilibri finanziari riscontrati e/o potrà impartire indirizzi sulle azioni da intraprendere per tali finalità.

Il Comitato, al fine di garantire un più efficace controllo sulla gestione della Società, se necessario delegando l'attività ad uno o più dei componenti del Comitato Tecnico, può:

- i) Disporre controlli ispettivi, anche mediante verifiche periodiche sugli atti e/o le determinazioni adottate dall'organo amministrativo e dal direttore generale;
- ii) Convocare audizioni con gli amministratori ed il direttore generale per richiedere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione ed al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la Società;
- iii) Acquisire informazioni dal Collegio sindacale e/o dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza di cui al d.lgs. n.231/2001;
- iv) Richiedere relazioni sull'andamento dell'attività sociale.

*c) Controllo ex post*

Il Comitato in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Società esprime una valutazione circa i risultati raggiunti ed il conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo all'organo amministrativo indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Il Comitato presenta all'Assemblea una rosa di candidati per la nomina:

- dell'organo amministrativo;
- dei membri del Collegio sindacale;
- del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e può chiedere ai suddetti organi di riferire allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza, come previsto degli articoli e dello Statuto.

Il Comitato esprime il proprio parere vincolante sulle modifiche statutarie, non dovute da obblighi normativi, che incidono direttamente sulla gestione dei servizi affidati alla Società.

Sono riconosciuti a ciascuno socio pubblico affidante, anche singolarmente nei limiti delle questioni che abbiano esclusiva attinenza ai servizi resi a proprio favore e senza pregiudizio per quelli espletati a favore di altri soci:

- i) la facoltà di impartire all'organo amministrativo, nell'ambito dei poteri esercitabili da ciascun socio in senso al Comitato, indirizzi limitatamente all'organizzazione ed alla gestione del servizio affidato che saranno vincolanti per la Società qualora non comportino maggiori costi o, comunque, qualora il socio affidante riconosca la copertura di tutti i maggiori oneri generati dall'attuazione dei propri indirizzi.
- ii) La facoltà di opporsi in modo vincolante (cd diritto di veto) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del socio ed in contrasto con quanto previsto nel disciplinare di servizio.

Nel caso di ingiustificata mancata esecuzione delle direttive di cui alle lettere i) e ii) il socio potrà recedere dal contratto.

## **TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### ART. 22

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo ai sensi dell'art 2477 c.c. e ne determina il compenso, secondo quanto previsto dalla legge vigente.

L'Organo di controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e seguenti del c.c. ed esercita altresì la revisione legale dei conti salvo che l'Assemblea affidi tale incarico ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

L'organo di controllo, secondo le decisioni di volta in volta assunte dai soci all'atto della nomina, potrà essere:

- monocratico, cioè costituito da un sindaco unico effettivo;
- pluripersonale, cioè costituito da un collegio sindacale di tre membri effettivi e due supplenti.

Salvo quanto sopra stabilito, all'organo di controllo si applicano comunque le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

## **TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI**

### ART. 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio, presentando lo stesso ai Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro

il termine di 180 (centottanta) giorni quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

#### ART. 24

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno accantonati a fondi di riserva secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Avendo la società scopo consortile, non è prevista durante la vita della società la distribuzione di utili.

### **TITOLO VII – TITOLI DI DEBITO**

#### ART. 25

La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati.

La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

### **TITOLO VIII- SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

#### ART. 26 - Scioglimento della società

La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e, in caso di pluralità, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo preposto alla liquidazione;
- i compensi per l'opera prestata.

## **TITOLO IX- DISPOSIZIONI GENERALI**

### ART. 27 - Rinvio al Codice civile

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali riguardanti la materia.

### ART. 28 - Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i Soci, gli Amministratori e i Liquidatori e che possano formare oggetto di compromesso, saranno decise da un Collegio di tre Arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Cremona.

Il Collegio arbitrale, ove non vietato per legge, potrà decidere secondo equità e con lodo non impugnabile.

In ogni caso, il lodo arbitrale stabilirà a chi accollare le spese dell'arbitrato.

